

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 novembre 2020.

Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2019 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 69/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi», in particolare, l'art. 4 il quale stabilisce:

a) al comma 1 misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocatione dei rifiuti radioattivi;

b) al comma 1-bis che l'assegnazione annuale del contributo è effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA;

Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del cinquanta per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del venticinque per cento in favore della relativa provincia e in misura del venticinque per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;

Considerato, altresì, che l'ammontare complessivo annuo del contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, modificato dall'art. 6, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo;


Visto l'art. 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al settanta per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis del richiamato art. 4;

Visto l'art. 1, comma 493 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro, quanto disposto dall'art. 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, al quale è attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di seguito ISIN, l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del 2014, dispone che le funzioni dell'autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN e che ogni riferimento, in particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le disposizioni normative



di settore attualmente vigenti, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti;

Preso atto che in data 1° agosto 2018 è divenuto operativo l'ISIN nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, che erano già posti in capo al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione», come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», in particolare:

a) il comma 2-ter, il quale prevede che le amministrazioni che emanano atti amministrativi con cui dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi il Codice unico di progetto, di seguito CUP, dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

b) il comma 2-quater, il quale dispone che i soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale;

Vista la nota n. 5443 del 7 ottobre 2020, con la quale la Cassa per i servizi energetici ed ambientali, di seguito CSEA, ha comunicato l'entità delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2019, pari a 14.620.313,00 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;

Vista la nota protocollo n. 22509 del 25 novembre 2020, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, il decreto del 25 novembre 2020 del competente sottosegretario di Stato, recante la ripartizione percentuale, per l'anno 2019, delle misure di compensazione territoriale a favore dei comuni e delle

province e la proposta di riparto finanziario, nonché la relazione predisposta dall'ISIN nel novembre 2019 posta a base della proposta medesima;

Considerato che con il citato decreto del 25 novembre 2020, è approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2019, del contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonché dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13 del 2009;

Vista, altresì, la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011);

Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento;


Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» ha previsto la costituzione delle città metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni;

Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16 della citata legge n. 56 del 2014, ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni e che, di conseguenza, la quota spettante alla Provincia di Roma, riportata in tabella, si intende destinata all'ente Città metropolitana di Roma Capitale;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota protocollo DIPE n. 6516-P del 26 novembre 2020, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



Delibera:

1. Criteri di ripartizione.

1.1. Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:

a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;

b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;

c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

2. Ripartizione tra comuni e province.

2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2019, pari a 14.620.313,00 euro, salvo conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del cinquanta per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del venticinque per cento in favore della relativa provincia e in misura del venticinque per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

2.2. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito è calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto, secondo il dato ISTAT relativo all'ultimo censimento della popolazione.

3. Modalità di erogazione delle somme.

3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA agli enti locali sopra individuati, secondo le modalità previste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da ciascun ente locale interessato.

3.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di: tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità, difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.

3.3. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie, devono recare il CUP dei progetti stessi con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei citati progetti, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.

3.4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2022, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente.

Roma, 26 novembre 2020

*Il Ministro
dello sviluppo economico
con funzioni di presidente*
PATUANELLI

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2020

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1621*




Tabella riparto compensazioni anno 2019 – allegato

Impianti	Quota spettante al sito anno 2019 %	Importo spettante al sito anno 2019 €	Comuni e Province	Quota spettante a Ente beneficiario anno 2019 %	Importo spettante a Ente beneficiario anno 2019 €
Impianto EUREX e Deposito Avogadro	31,127200	4.550.894,07	Comune di Saluggia (VC)	15,563600	2.275.447,03
			Provincia di Vercelli	7,781800	1.137.723,52
			Comune di Cigliano (VC)	0,741383	108.392,52
			Comune di Crescentino (VC)	2,250147	328.978,53
			Comune di Lamporo (VC)	0,329111	48.117,06
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	1,638525	239.557,48
			Comune di Rondissone (TO)	0,567034	82.902,15
			Comune di Torrazza Piemonte (TO)	0,707266	103.404,50
			Comune di Verolengo (TO)	1,548334	226.371,28
Centrale "Enrico Fermi"	10,648600	1.556.858,65	Comune di Trino (VC)	5,324300	778.429,33
			Provincia di Vercelli	2,662150	389.214,66
			Comune di Camino (AL)	0,354949	51.894,65
			Comune di Costanzana (VC)	0,344374	50.348,56
			Comune di Fontanetto Po (VC)	0,484365	70.815,68
			Comune di Livorno Ferraris (VC)	0,030066	4.395,74
			Comune di Morano sul Po (AL)	0,481218	70.355,58
			Comune di Palazzolo Vercellese (VC)	0,401090	58.640,61
			Comune di Ronsecco (VC)	0,296168	43.300,69
			Comune di Tricerro (VC)	0,269920	39.463,15
			Centrale di Latina	11,782700	1.722.667,62
Provincia di Latina	2,945675	430.666,90			
Comune di Cisterna di Latina (LT)	1,446458	211.476,69			
Comune di Nettuno (RM)	1,499217	219.190,22			
Centrale di Caorso	10,745300	1.570.996,49	Comune di Caorso (PC)	5,372650	785.498,25
			Provincia di Piacenza	2,686325	392.749,12
			Comune di Caselle Landi (LO)	0,327110	47.824,51
			Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)	0,290879	42.527,42
			Comune di Cortemaggiore (PC)	0,432790	63.275,25
			Comune di Monticelli d'Ongina (PC)	0,796885	116.507,08
			Comune di Piacenza	0,451771	66.050,33
			Comune di Pontenure (PC)	0,124271	18.168,81
			Comune di San Pietro in Cerro (PC)	0,262619	38.395,72
			Centrale del Garigliano	10,100900	1.476.783,20
Provincia di Caserta	2,525225	369.195,80			
Comune di Castelforte (LT)	0,439566	64.265,93			
Comune di Cellole (CE)	0,605032	88.457,57			
Comune di Galluccio (CE)	0,009775	1.429,14			
Comune di Minturno (LT)	0,884460	129.310,82			
Comune di Rocca d'Evandro (CE)	0,035194	5.145,47			
Comune di Roccamonfina (CE)	0,000105	15,35			
Comune di Santi Cosma e Damiano (LT)	0,551093	80.571,52			
Comune di Rotondella (MT)	5,260650	769.123,50			
Impianto ITREC	10,521300	1.538.246,99			
			Comune di Nova Siri (MT)	0,791087	115.659,40
			Comune di Policoro (MT)	1,570880	229.667,57
			Comune di Tursi (MT)	0,268358	39.234,78
CR Casaccia (Opec/IPU/Nucleco)	7,325700	1.071.040,27	Roma Capitale	3,662850	535.520,13
			Città metropolitana di Roma Capitale	1,831425	267.760,07
			Comune di Anguillara Sabazia (RM)	1,109217	162.171,00
			Comune di Campagnano di Roma (RM)	0,057393	8.391,04
			Comune di Fiumicino (RM)	0,276055	40.360,11
			Comune di Formello (RM)	0,388760	56.837,93
EURATOM CCR Ispra	5,926500	866.472,85	Comune di Ispra (VA)	2,963250	433.236,42
			Provincia di Varese	1,481625	216.618,21
			Comune di Angera (VA)	0,417755	61.077,09
			Comune di Belgirate (VB)	0,100896	14.751,31
			Comune di Brebbia (VA)	0,208199	30.439,35
			Comune di Cadrezzate (VA)	0,123898	18.114,28
			Comune di Lesa (NO)	0,239045	34.949,13
			Comune di Ranco (VA)	0,127361	18.620,58
			Comune di Travedona-Monate (VA)	0,264471	38.666,49
Impianto Bosco Marengo	1,821800	266.352,86	Comune di Bosco Marengo (AL)	0,910900	133.176,43
			Provincia di Alessandria	0,455450	66.588,22
			Comune di Alessandria	0,114125	16.685,43
			Comune di Basaluzzo (AL)	0,022988	3.360,92
			Comune di Casal Cermelli (AL)	0,015283	2.234,42
			Comune di Fresonara (AL)	0,009653	1.411,30
			Comune di Frugarolo (AL)	0,033297	4.868,13
			Comune di Novi Ligure (AL)	0,153839	22.491,74
			Comune di Pozzolo Formigaro (AL)	0,054954	8.034,45
			Comune di Predosa (AL)	0,005455	797,54
			Comune di Tortona (AL)	0,045856	6.704,29
			100,0000	14.620.313,00	TOTALI

